



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

**AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) FINALIZZATO AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI PATROCINIO LEGALE
A TUTELA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO NELLE
VERTENZE GIUDIZIARIE**

**ART. 1
FINALITA' DELL'AVVISO**

1. La Camera di Commercio di Salerno intende costituire un elenco (d'ora in poi più brevemente anche "short list") aperto agli avvocati, liberi professionisti, singoli o associati, cui affidare incarichi di patrocinio legale a tutela dell'Ente nelle vertenze giudiziarie.
2. La formazione della short list non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, parità di trattamento, di cui agli artt. 4 e 17, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 1158 del 9/11/2016, di avvocati che abbiano manifestato interesse ad iscriversi all'elenco di cui al comma precedente.

**ART. 2
REQUISITI RICHIESTI**

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato.
2. Possono chiedere l'iscrizione ad una sola delle sezioni previste dal successivo art. 4 della short list i liberi professionisti titolari di partita IVA, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
 - b) godimento dei diritti politici e civili;
 - c) assenza di condanne penali e/o provvedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale;

- d) iscrizione da almeno cinque anni all'Albo professionale degli avvocati, tenuto dall'Ordine di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modifiche dalla Legge 22 gennaio 1934 n. 36 e s.m.i.;
 - e) comprovata esperienza professionale correlata alle materie relative alla sezione, di cui al successivo art. 4, per cui si chiede l'iscrizione, dimostrata allegando alla domanda una dichiarazione da cui dovranno risultare almeno 5 incarichi, nell'ultimo quinquennio, conferiti da una Pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001; per l'iscrizione nella sezione "diritto penale" della short list, il requisito del numero di incarichi di cui al periodo precedente è ridotto a 2; ai fini del calcolo del presente requisito il quinquennio s'intende quello riferito al **periodo 1/12/2015 - 30/11/2020**;
 - f) assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - g) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
 - h) assenza di conflitto di interessi con la Camera di Commercio, consistente, tra l'altro, nel non avere avuto negli ultimi tre anni o avere tuttora in essere rapporti di patrocinio contro l'Ente e nell'impegnarsi a non assumerli per tutta la durata dell'iscrizione alla short list;
 - i) disponibilità a praticare parcelle secondo quanto meglio precisato nell'articolo 6 "Onorario riconosciuto al professionista";
 - j) sussistenza, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 247/2012, di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali;
 - k) essere in regola con l'obbligo dei crediti formativi professionali e regolarità contributiva alla Cassa di Previdenza degli Avvocati.
3. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine **stabilito ai sensi al successivo articolo 3, comma 6**, e devono permanere per tutta la durata di iscrizione nell'elenco.

ART. 3

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La richiesta di iscrizione nella short list dovrà essere formulata compilando l'allegato A del presente avviso, sottoscritto dal professionista o, in caso di associazione professionale, da ciascuno degli associati. Per la presentazione della suddetta istanza è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo, in conformità con le disposizioni di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo relativo, stabilito attualmente nella misura di € 16,00, deve essere versato unicamente utilizzando il modulo F23 dell'Agenzia delle Entrate. Sono escluse altre tipologie di pagamento.
2. Ciascuna domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione da effettuarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti elementi:
 - a) dati anagrafici e professionali;
 - b) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale;
 - c) partita IVA;
 - d) data di iscrizione all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine del Tribunale di appartenenza;
 - e) eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori;

- f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
 - g) insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - h) insussistenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale e di non aver procedimenti disciplinari pendenti;
 - i) insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la Camera di Commercio, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - j) assenza di contenziosi o di incarichi legali contro la Camera di Commercio, in essere o svolto negli ultimi tre anni, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, nonché impegno a non assumere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco rapporti di patrocinio contro la Camera di Commercio;
 - k) indicazione della specifica sezione di specializzazione in cui si ritiene di poter svolgere l'attività di cui alla presente short list;
 - l) dichiarazione di disponibilità a praticare parcelle in ossequio ai principi stabiliti al successivo articolo 6, rubricato "onorari riconosciuti al professionista";
 - m) dati della polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
 - n) di essere in regola con l'obbligo dei crediti formativi professionali e regolarità contributiva alla Cassa di Previdenza degli Avvocati;
 - o) espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente avviso.
3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - b) curriculum professionale, redatto in conformità al vigente modello europeo, sottoscritto dal richiedente, con autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 - c) dichiarazione, da redigere utilizzando il modello riportato nell'allegato B al presente avviso pubblico, relativa al possesso del requisito di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. e);
 - d) modello F23 attestante il versamento dell'imposta di bollo.
4. Nel caso in cui l'iscrizione sia richiesta da un'associazione professionale tra avvocati, alla domanda, compilata da ciascun professionista, deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) fotocopia di documento d'identità in corso di validità di ogni singolo avvocato associato;
 - b) curriculum professionale di ogni singolo avvocato associato redatto secondo le specifiche di cui al precedente comma 3 sub. b);
 - c) dichiarazione, da redigere utilizzando il modello riportato nell'allegato C al presente avviso pubblico e da sottoscrivere da parte di tutti i professionisti associati, contenente l'elenco dei soggetti che svolgeranno il servizio ed i dettagli relativi al possesso del requisito di

cui al precedente art. 2, comma 2, lett. e) riferito all'associazione di professionisti nella sua interezza.

5. La Camera di Commercio si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. ***Le domande di iscrizione devono pervenire, a pena di esclusione, entro i termini previsti con determinazione dirigenziale, mediante messaggio inviato dalla propria posta elettronica certificata (PEC), in ossequio alle disposizioni vigenti in materia, all'indirizzo cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it.*** La comunicazione tramite posta certificata dovrà indicare nell'oggetto la dicitura ***“Domanda relativa all'avviso pubblico per la costituzione di una short list di avvocati”***. Gli allegati al messaggio PEC dovranno essere in formato non modificabile (preferibilmente PDF/A) e firmati digitalmente ovvero rispettando le regole previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Per la data di spedizione farà fede la ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica certificata.
7. ***Saranno escluse le domande:***
 - a) *presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 6;*
 - b) *incomplete o contenenti documentazione diversa da quella indicata ai precedenti commi 1, 3 o 4;*
 - c) *prive dell'indicazione della sezione di specializzazione ovvero con l'indicazione di due o più sezioni di specializzazione;*
 - d) *non firmate digitalmente ovvero che non rispettino le regole previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;*
 - e) *pervenute oltre il termine perentorio indicato nel comma 6;*
 - f) *provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata PEC riferibili a soggetti diversi dal professionista interessato all'iscrizione ovvero nel caso di studio associato a soggetti diversi dai professionisti che compongono lo stesso;*
 - g) *inviate ad indirizzo di posta elettronica certificato - PEC diverso da quello indicato al comma 6.*

ART. 4

FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

1. I professionisti che avranno correttamente presentato la propria candidatura, in quanto in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, saranno inseriti con il criterio cronologico nella short list.
2. L'iscrizione alla predetta short list, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Camera di Commercio, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
3. La short list sarà suddivisa nelle seguenti sezioni di specializzazione:
 - a) diritto civile;
 - b) diritto amministrativo;

- c) contenzioso relativo all'impugnazione di atti di cui alla Legge n. 689/1981;
 - d) diritto sindacale e del lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001;
 - e) diritto penale.
4. L'elenco avrà validità per anni **1 (uno)** dalla pubblicazione dello stesso sul sito della Camera di Commercio, nella sezione "Amministrazione trasparente".
 5. La cancellazione dall'elenco sarà disposta nei casi in cui il professionista:
 - a) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
 - b) non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato;
 - c) si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze;
 - d) abbia richiesto, anche senza indicarne i motivi, la cancellazione.
 6. Nei casi di cui al precedente comma, lett. a), b) e c) l'intenzione dell'Ente di procedere alla cancellazione viene comunicata all'interessato nelle forme di legge.

ART. 5

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELLA SHORT LIST

1. Il Segretario Generale provvede all'individuazione, a mezzo sorteggio, per ciascuna delle sezioni di cui è composto l'elenco, del primo nominativo al quale, nel caso ne sorga la necessità, sarà affidato il patrocinio dell'Ente. Con avviso pubblicato, almeno 3 giorni prima, sul sito internet camerale saranno indicati la data, l'ora e la sede di effettuazione del sorteggio. In attuazione del principio di rotazione, gli incarichi successivi al primo ovvero in caso di rinuncia o di non accettazione dell'incarico saranno affidati seguendo il numero progressivo di iscrizione nella medesima sezione.
2. Al momento del conferimento di ciascun incarico di rappresentanza in giudizio, il legale individuato dovrà far pervenire alla Camera di Commercio, tassativamente entro 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza dal conferimento dello stesso, dichiarazione formale di accettazione del mandato, la quale conterrà in calce la seguente dicitura *"il sottoscritto si impegna ad informare per iscritto la Camera di Commercio su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui, in formato elettronico - senza oneri per l'Ente - copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito; il sottoscritto si impegna altresì a rendere, su richiesta della Camera di Commercio di Salerno, una relazione riepilogativa sullo stato dell'incarico conferito, con indicazione, ove possibile, di eventuali previsioni circa l'esito finale della controversia"*.
3. L'efficacia del provvedimento di affidamento dell'incarico è subordinata, altresì, all'accettazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento integrativo della Camera di Commercio, approvato con Delibera di Giunta n. 15 del 21 febbraio 2014, che allegato al presente avviso ne forma parte integrante. La violazione degli obblighi di comportamento determinerà per la Camera di Commercio la facoltà di

revoca dell'incarico in argomento, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

4. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti e dalle disposizioni di Legge in materia di anticorruzione, la dichiarazione di accettazione dell'incarico dovrà specificare testualmente quanto di seguito riportato:
 - ✓ *“con l'accettazione dell'incarico, il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e accettato integralmente le disposizioni relative ai consulenti e collaboratori contenute nel Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento integrativo della Camera di Commercio, allegato all'avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale n. 414 del 28 settembre 2017 e s.m.i.”;*
 - ✓ *“che l'incarico conferito dalla Camera di Commercio non è svolto in condizioni di conflitto di interesse”.*
5. Alla dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere allegata una ulteriore dichiarazione contenente, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, gli incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. Nello stesso documento dovrà essere data espressa conferma della validità delle informazioni previste dall'articolo 3, comma 2, contenute nella dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione di cui agli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero dovranno essere comunicate le dovute variazioni.

ART. 6 ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA

1. 1. Il corrispettivo dovrà essere ispirato a criteri di maggiore convenienza per la Camera di Commercio. A tal fine, il professionista si impegna, entro il termine previsto dall'art. 5, comma 2, a rendere noto e concordare con la Camera di Commercio prima dell'affidamento dell'incarico un preventivo di spesa non superiore, per diritti, onorari e spese forfettarie ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, fissati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i., limitando altresì l'esposizione di diritti ed onorari alle attività più significative e con rinuncia ad ogni ulteriore spesa di carattere generale ancorché documentata. Le spese forfettarie sono quantificate nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione resa.
2. In caso di soccombenza anche parziale della Camera di Commercio le spettanze pattuite con il professionista, ai sensi del comma precedente, saranno decurtate del 10%.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili, o dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco nonché il non affidamento dell'incarico;
- e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di accesso ai dati personali di cui all'articolo 7 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003.

ART.8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso.

1-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 4, la durata della short list risulta prorogata fino alla data di conclusione delle operazioni di aggiornamento della short list stessa, e comunque per un periodo massimo di 60 giorni.
2. La Camera di Commercio si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche ad altri avvocati, anche non iscritti nella suddetta short list, in presenza di contenziosi già pendenti e per quelli di particolare complessità specialistica da affidare a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza.
3. Qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per la Camera di Commercio, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non risulti in possesso dei requisiti per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
4. Qualora, invece, il giudizio debba essere promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza sfavorevole per la Camera di Commercio, l'incarico è affidato ad un professionista, in possesso dei requisiti per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, procedendo secondo le modalità stabilite dall'art. 5.
5. Qualora un procedimento giudiziale sia suscettibile di riunione con altro precedentemente affidato ad un professionista per la difesa dell'Ente, al medesimo legale potrà essere assegnata anche la nuova controversia.
6. Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi all'Ufficio Qualità ed audit interno (Telefono 089/3068481) - dott. Ciro Laudato.